TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1070

Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato

In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':

a) liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta', infermita', dimissioni;

b) riliquidazione dei trattamenti pensionistici;

c) liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione;

d) liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;

e) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico;

f) liquidazione indennita' una tantum per paraplegici;

g) riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo;

h) accertamenti relativi all'ascrivibilita' a categoria di pensione delle infermita' e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio;

i) pensioni di reversibilita';

l) provvidenze in favore di grandi invalidi;

m) assegno sostitutivo dell'accompagnatore. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':

a) pensione privilegiata diretta e di reversibilita';

b) pensione di inabilita';

c) liquidazione speciale elargizione;

d) provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici

in tempo di pace. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:

a) stato di salute:

1) patologie attuali;

2) patologie pregresse;

3) terapie in corso;

4) anamnesi familiare;

b) dati di carattere giudiziario. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:

a) comunicazione agli enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico;

b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati;

c) comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;

d) comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilita';

e) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermita' o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze; al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi nominativi:

a) dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile;

b) dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005;

c) dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta

dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Sesto — Procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali
Titolo	II — Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate
Capo	II — Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-1070-trattamento-economico-di-quiescenza-ordinario-e-privilegiato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it